



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

AREA AMM. E CONTABILE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.301

DETERMINAZIONE NUMERO 130 DEL 22-07-2020

OGGETTO: SISMA 2016. PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL SIG. PATERNESI PAOLO EX ART. 50 - BIS - D.L. 189/2016

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di luglio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che il terremoto del 26 e del 30 ottobre 2016 ha interessato anche il territorio del Comune di Muccia, determinando situazioni di emergenza e la necessità di garantire interventi di prima assistenza alla popolazione sfollata e alle persone duramente provate dal susseguirsi dello sciame sismico;
- che vi sono esigenze operative aggiuntive, che richiedono un ulteriore fabbisogno di personale a tempo determinato, al fine di poter gestire la fase della ricostruzione post sisma;

DATO ATTO che per far fronte alle esigenze connesse alla ricostruzione post-sisma 2016 il Comune di Muccia, previa autorizzazione della Regione Marche, ha assunto presso l'Ufficio Sisma il geom. Paternesi Paolo, nato a Camerino il 16/07/1967, residente a Camerino, in Via Farnese n. 20, CF: PTRPLA67L16B474N in qualità di Istruttore Tecnico-Full Time 36 ore settimanali - Cat. C.1, ai sensi dell'art. 50bis del D.L. 17/10/2016, n. 189, convertito in Legge 15 dicembre 2016, n. 229;

DATO ATTO in particolare che il comma 3^a del suddetto art. 50 bis stabilisce testualmente che *“Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E’*

data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.”

CONSIDERATO che il dipendente Paternesi Paolo - Cat. C.1 – Istruttore tecnico – full-time, assunto dal Comune di Muccia con contratto stipulato in data 24/07/2017 con scadenza il 23/01/2018, prorogato il 23/01/2018 con scadenza il 31/12/2018, ancora prorogato il 31/12/2018 con scadenza il 31/12/2019 ed il 31/12/2019 con scadenza il 23/07/2020, risulta aver raggiunto i 36 mesi;

RICHIAMATE inoltre le disposizioni previste dagli artt. 19, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 nonché dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 87/2018 e tenuto conto dell'art. 50 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018 che consente:

- al comma 11, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, la deroga alla durata massima di 36 mesi. Tale deroga non può essere superiore a dodici mesi, e può essere attuata esclusivamente nei casi previsti dalla stessa disposizione tra i quali sono comunque ricompresi il rinnovo o la proroga di un contributo finanziario, nonché l'attivazione di nuovi servizi; fattispecie riconducibili alla proroga della gestione straordinario della ricostruzione e dunque alla relativa attività di ricostruzione e più specificatamente alla proroga delle risorse finanziarie di cui all'articolo 50 bis del decreto legge n. 189/2016 intervenuta con l'articolo 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018;
- al comma 12, nei casi previsti al comma 11, la riduzione dell'intervallo tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi;

Dato atto che l'Ufficio per la Ricostruzione delle Marche, con nota acquisita al prot. n. 4745 del 21/06/2019, in riferimento alle modifiche apportate all'art. 50 bis del D.L. 189/2019 convertito in legge 229/2016 dalla legge 14/06/2019 n. 55 c.d. "Sblocca cantieri" relativo alla conversione in legge della D.L. n. 32/2019, ha comunicato, tra l'altro quanto segue:

"In particolare si sottolinea che è stato eliminato in via definitiva il tetto numerico delle unità complessivamente autorizzate nelle due fasi ai vari Enti, rimanendo invero fermo il necessario rispetto del tetto di spesa, già fissato dalla norma, per ciascuna unità di personale precedentemente autorizzata, in € 41.395,24.

*Ne consegue che, nel rispetto di tale tetto di spesa pro-capite, si rende possibile per i Comuni e Province del cratere sismico procedere alla sottoscrizione **anche** di contratti di lavoro a tempo determinato e a **tempo parziale**, previa acquisizione, qualora si tratti di professionisti e fermo restando quanto previsto dall'art. 53 TUIP, di autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000, relativa alla non iscrizione, o avvenuta sospensione, dall'elenco speciale dei professionisti abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, di cui all'articolo 34 dello stesso D.L. 189/2016.*

Si sottolinea che, indipendentemente dalla durata del contratto di lavoro a tempo parziale, si rende comunque necessario da parte degli Enti acquisire detta autodichiarazione da tutti i Professionisti interessati, la quale dovrà essere peraltro prodotta in copia all'USR in sede di rendicontazione periodica della spesa del personale.

Qualora il rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale non sia superiore al 50%, resta inteso che rimane possibile l'esercizio di attività libero-professionale, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, commi 56 e 56-bis della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), purché non riconducibile alle attività della ricostruzione, le quali presuppongono il rispetto della richiamata disposizione normativa di cui all'art. 34 D.L. 189/2016."

CONSIDERATA altresì la nota inviata dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – Sisma 2016, assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 9836 del 05/12/2019, che tra le disposizioni operative allegate prevede testualmente:

“6. Il limite massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 50 bis del D.L. 189/2016 è derogato da 36 a 48 mesi (ex art.50, comma 11 del C.C.N.L. del 21/05/2018), permanendo il numero massimo di cinque proroghe dello stesso rapporto di lavoro. Ai fini della proroga degli ulteriori 12 mesi, successivi ai primi 36, deve essere prevista una breve interruzione. L'intervallo in particolare tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. Le disposizioni in materia di intervallo tra contratti non trovano applicazione nell'ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali (caso non pertinente) e per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali (in tali casi qualora tali profili professionali siano necessari allo svolgimento delle competenze del Comune in materia di ricostruzione) (ex art.50, comma 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018).”;

DATO ATTO del permanere della necessità di personale per far fronte alle esigenze di carattere eccezionale e temporaneo conseguenti ai disastrosi eventi sismici del 2016;

TENUTO CONTO che permangono le esigenze di continuare ad avvalersi del dipendente Geom. Paternesi Paolo, il quale con la sottoscrizione del contratto, presta specifico consenso alla continuità del proprio rapporto di lavoro avvalendosi della deroga di cui all'art. 50, commi 11 e 12 del CCNL Funzioni locali 21/05/2018;

RITENUTO quindi di poter procedere alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato e full-time (36 ore settimanali), tra il Comune di Muccia ed il geom. Paternesi Paolo fino al 31/12/2020, stante la copertura della spesa garantita attraverso i trasferimenti derivanti dalla contabilità speciale per la ricostruzione post-sisma;

VISTO l'atto della Giunta Comunale n. 24 del 08/04/2020 “Approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale (PTFP) per il triennio 2020-2022”;

DATO ATTO che la spesa complessiva trova copertura nel relativo capitolo di bilancio di previsione 2020;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il nuovo Contratto Collettivo di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in via definitiva in data 21.05.2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio

DETERMINA

- 1) Di sottoscrivere, per le motivazioni espresse in premessa, il contratto di lavoro a tempo determinato e full-time (36 ore settimanali), con il geom. Paternesi Paolo, nato a Camerino il 16/07/1967, residente a Camerino, in Via Farnese n. 20, CF: PTRPLA67L16B474N in qualità di Istruttore Tecnico-Full Time 36 ore settimanali - Cat. C.1 dal 03/08/2020 fino al 31 dicembre 2020, con assegnazione all'Ufficio Sisma, in deroga alla durata massima di 36 mesi ai sensi dell'art. 50 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;
- 2) Di provvedere alla stipula del relativo contratto di assunzione a tempo determinato, previa verifica dei presupposti di legge;
- 3) Di far fronte agli oneri economici derivanti dall'adozione del presente atto con gli stanziamenti previsti nel Bilancio in corso, nei relativi capitoli di spesa per il personale;
- 4) Di stabilire che, ai sensi dell'art. 50bis del D.L. 17/10/2016, n. 189, convertito in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, detta assunzione, in quanto legata alle esigenze di ricostruzione, è effettuata in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- 5) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis d.lgs. 267/2000.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.
Muccia, 22-07-2020

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Mario Baroni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 22-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 23-07-2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

F.to IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONI
SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 22-07-2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Mario Baroni)